



## **ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA**

**Via Paolo Telesforo n. 56 Foggia tel. 0881611472**

**Indirizzo internet – <http://www.ordinefarmacistifoggia.it>**

**e-mail: [info@ordinefarmacistifoggia.it](mailto:info@ordinefarmacistifoggia.it)**

**pec: [ordinefarmacistifg@pec.fofi.it](mailto:ordinefarmacistifg@pec.fofi.it)**

---

**FOGGIA 27/06/2018**

**A TUTTI GLI ISCRITTI**

- **RICHIESTA DONAZIONE CARITAS**

La Caritas Diocesana di Foggia-Bovino è un Ente che opera nel campo dell'assistenza ai bisognosi. In questi ultimi anni si è impegnata nell'accoglienza dei flussi nord africani provenienti dalla Libia, inviati dalla Prefettura di Foggia, presso la casa di prima accoglienza "Santa Maria del Conventino". La struttura, attualmente, accoglie ed assiste 26 ospiti fissi, di cui 21 rifugiati stranieri e 5 italiani, oltre ai numerosi indigenti e senza fissa dimora della città. Di recente, la Caritas, oltre a questi impegni, ordinari ed altamente onerosi, ha iniziato a riorganizzare ed ampliare l'ambulatorio medico Caritas, dove 3 giorni a settimana, medici volontari, prestano il loro servizio ai più bisognosi della città, con amorevole cura e professionalità. Attualmente l'ambulatorio contiene una vasta fornitura di medicinali di ogni genere, ma senza un'apposita collocazione. Con lettera del 24.05.2018, la Direttrice dell'Ente, dott.ssa Giuseppina Di Girolamo, ha chiesto, in donazione, arredi farmaceutici, per permettere l'organizzazione e il riordino dei medicinali da distribuire durante le ore di visita ai loro assistiti indigenti. In particolare chiede le apposite cassettiere, di seconda mano o in disuso da parte delle farmacie. Chiunque fosse in possesso di detto materiale, può contattare la Segreteria della Caritas Diocesana di Foggia – Bovino.

- **Vendita on-line medicinali: indicazioni per eventuali segnalazioni**

Si rammenta che, con nota DGDMF prot. 0025654 del 10.5.2016, il Ministero della Salute ha chiarito che non è consentito l'utilizzo di siti web intermediari, piattaforme per *l'e-commerce (marketplace)* ovvero applicazioni mobile per *smartphone* o *tablet (APP)*, funzionali alla gestione on line dei processi di acquisto, in quanto la vendita on line è ammessa unicamente ai soggetti autorizzati.

È stato evidenziato, inoltre, che l'utilizzo di piattaforme tecnologiche che dal prodotto, scelto dall'utente, risalgono ad un venditore autorizzato selezionato dal sistema, appare in contrasto con il diritto di libera scelta della farmacia da parte dei cittadini, previsto dall'art. 15 della L. n. 475/1968.

Inoltre, la citata nota ha precisato che i distributori all'ingrosso di medicinali non possono vendere *on line* i medicinali. Il titolare di farmacia in possesso anche dell'autorizzazione alla distribuzione può vendere *on line* solo i medicinali acquistati dalla farmacia con il codice univoco della stessa e conservati presso il magazzino della farmacia. Il prezzo dei farmaci venduti *on line* non può essere diverso da quello praticato nella sede fisica della farmacia o della parafarmacia.

La nota ha chiarito, peraltro, che il titolare di farmacia può vendere *on line* solamente i medicinali di cui sia già in possesso; pertanto, nel caso in cui sia sprovvisto del medicinale richiesto e proceda ad effettuare l'ordine dal distributore, deve prima prendere in carico il medicinale, entrandone nel materiale possesso, e poi spedirlo al cliente.

Si ricorda che, in caso di inosservanza delle prescrizioni richiamate, la legge prevede severe sanzioni, anche di carattere penale, per i soggetti responsabili. In particolare, è previsto, ai sensi dell'art. 122 del R.D. n. 1265/1934, per i titolari di farmacia e parafarmacia che vendano *on line* i medicinali non soggetti a prescrizione medica, senza aver adempiuto a quanto previsto dalla normativa vigente, l'applicazione della sanzione amministrativa da 51,65 a 516,46 euro. Gli stessi soggetti che vendono *on line* i medicinali soggetti a prescrizione medica sono puniti, ai sensi dell'art. 147, comma 4 *bis* del D.Lgs. n. 219/2006, con la reclusione sino ad un anno e con la multa da 2.000,00 a 10.000,00 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato. Alla stessa pena soggiace chiunque mette in commercio medicinali per i quali l'autorizzazione non è stata rilasciata o confermata ovvero è stata sospesa o revocata, o medicinali aventi una composizione dichiarata diversa da quella autorizzata. Le pene sono ridotte della metà quando la difformità della composizione dichiarata rispetto a quella autorizzata riguarda esclusivamente gli eccipienti e non ha rilevanza tossicologica.

Inoltre, ai sensi dell'art. 147, comma 7 *bis*, del citato decreto, chiunque fabbrica, distribuisce, importa, esporta, commercia e vende a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione medicinali falsificati, nonché esercita attività di brokeraggio di medicinali falsificati, è punito con la reclusione da 1 a 3 e con la multa da euro 2.600,00 euro 15.600,00, salvo che il fatto costituisca più grave reato. Infine, i soggetti diversi dai titolari di farmacia e parafarmacia che vendano *on line* i medicinali, sono puniti, ai sensi dell'art. 147, comma 4-*ter* del D.Lgs. n. 219/2006, con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 3.000,00 a 18.000,00 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

In proposito, si segnala, inoltre, che la Federazione Ordini Farmacisti Italiani, ha aderito ad una iniziativa, che vede coinvolta la piattaforma eBay, finalizzata a rafforzare il controllo sulle vendite illegali di farmaci. In sostanza si tratta di una comunicazione, condivisa con AIFA e le altre parti aderenti all'iniziativa, nella quale si richiama l'attenzione degli utenti di eBay sulla normativa italiana che vieta la vendita di farmaci da banco su eBay Italia, così come di medicinali soggetti a prescrizione medica.

- **Corsi FAD 2018/2019, certificazione tutoraggio, obbligo assicurativo**

La Federazione ha attivato un nuovo corso ECM FAD denominato "*Le malattie Neuro-degenerative*", che è disponibile online dall'8 marzo u.s. fino al 31 dicembre p.v., senza oneri per gli iscritti, accedendo al sito [www.fofifad.com](http://www.fofifad.com).

Tale corso si va ad aggiungere ai sei corsi già fruibili sulla suddetta piattaforma internet dallo scorso del mese di dicembre, coerenti col *Dossier formativo di gruppo della Federazione*, che, come precisato nella suddetta circolare, è stato già inserito nel profilo personale di tutti gli iscritti all'Albo, consentendo di ottenere, nel rispetto delle percentuali di coerenza indicate nella circolare medesima, il bonus formativo di 30 crediti, dei quali:

- 10 nel presente triennio acquisiti automaticamente per l'adesione al *Dossier* (riducendo, quindi, l'obbligo formativo complessivo per il triennio 2017-2019 a 140 crediti);

- i restanti 20 portati a detrazione nel successivo triennio (riducendo, quindi, l'obbligo formativo complessivo per il triennio 2020-2022 a 130 crediti).

Di seguito l'elenco aggiornato dei corsi federali attualmente disponibili sul citato portale [www.fofifad.com](http://www.fofifad.com):

<b>Denominazione del Corso:</b>	<b>Attivo dal:</b>	<b>Siral:</b>	<b>Crediti:</b>
<i>LE PICCOLE PATOLOGIE DERMATOLOGICHE</i>	18/12/2017	17/12/18	6
<i>LE PATOLOGIE PIU' FREQUENTI DEL BAMBINO</i>	18/12/2017	17/12/18	6
<i>LA COMUNICAZIONE CON IL PAZIENTE STRANIERO</i>	18/12/2017	17/12/18	18
<i>FITOTERAPIA</i>	18/12/2017	17/12/18	6
<i>CELIACHIA, ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI: ISTRUZIONI PER I CITTADINI</i>	21/12/2017	20/12/18	4,5
<i>FARMACIA DEI SERVIZI E TEST DI LABORATORIO: NORMAT. E ISTRUZ. PER L'USO</i>	29/12/2017	28/12/18	6
<b><i>LE MALATTIE NEURO-DEGENERATIVE</i></b>	<b>8/3/2018</b>	<b>31/12/18</b>	<b>2</b>

## **2. Ulteriori corsi 2018-2019**

La Federazione provvederà a mettere a disposizione di tutti i farmacisti nei prossimi mesi ulteriori corsi ECM, sempre rientranti nel citato *Dossier*, per consentire il raggiungimento della soglia minima dell'obbligo formativo per il triennio 2017-2019.

## **3. Indicazioni operative per l'accesso al portale**

Si rammenta che è possibile verificare la propria situazione entrando nell'apposita area riservata e che, in sede di primo accesso, sarà necessario procedere alla registrazione al portale inserendo i propri dati nella seguente pagina internet:

<http://application.cogeaps.it/cogeaps/registrazioneProfessionista.public>.

A tal proposito, si trasmette nuovamente, già inviata con la citata circolare, una breve Guida-Tutorial nella quale si forniscono alcuni chiarimenti agli iscritti circa la registrazione e l'utilizzo del sito del COGEAPS, nonché sui principali aspetti del dossier formativo di gruppo ( all.1).

## **4. Autocertificazione attività di tutoraggio per riconoscimento crediti ECM**

Come è stato già comunicato nella circolare n. 8490 del 20.9.2013, il farmacista che svolge le funzioni di tutor per formazione pre e post laurea prevista dalla legge oppure attività di tutoraggio all'interno di tirocini formativi e professionalizzanti nei casi consentiti dalla legge, ha diritto ad ottenere 4 crediti Ecm per ogni mese di tutoraggio. Tali crediti, che si cumulano a quelli ottenuti per docenza/pubblicazioni scientifiche/ricerche, non possono eccedere il 60% del monte crediti triennale. L'attività di tutoraggio deve essere autocertificata dal farmacista, pertanto, al fine di semplificare la compilazione del relativo modello di autocertificazione, si trasmette in allegato un fac-simile contenente già l'indicazione del codice dell'obiettivo formativo corretto ( all. 2).

## **5. Obbligo assicurativo**

Si segnala, infine, che alcune compagnie assicurative prevedono, nelle polizze relative al risarcimento dei danni per responsabilità professionale, clausole che escludono la copertura assicurativa in caso di mancato assolvimento dell'obbligo formativo ECM da parte del farmacista contraente della polizza.

- **AIFA Modulo richiesta per autorizzazione importazione farmaci carenti**

Si informa che sul sito dell'AIFA è disponibile il modulo per le richieste di importazione dall'estero di medicinali attualmente carenti sul territorio nazionale e di medicinali emoplasma derivati e vaccini.

In proposito si evidenzia che, come precisato dall'AIFA, il modulo, scaricabile attraverso il seguente link [http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/Mod040-](http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/Mod040-08_richiesta_autorizzazione_imp_strutture_sanitarie.17.05.2018.pdf)

[08\\_richiesta\\_autorizzazione\\_imp\\_strutture\\_sanitarie.17.05.2018.pdf](http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/Mod040-08_richiesta_autorizzazione_imp_strutture_sanitarie.17.05.2018.pdf), ha valenza medico legale trattandosi di una prescrizione medica controfirmata da un dirigente farmacista.

Il modulo, debitamente compilato, deve essere inoltrato a mezzo posta certificata all'indirizzo PEC: [qualita.prodotti@pec.aifa.gov.it](mailto:qualita.prodotti@pec.aifa.gov.it) . Non saranno prese in carico le richieste effettuate con diversa modulistica.

IL PRESIDENTE

Dr. Salvatore Alfonso Bevere